



NUOVI ORIZZONTI APS



Associazione di promozione sociale
"NUOVI ORIZZONTI APS"
TEGLIO (SO)

Verbale n°2/2024

Domenica 25 febbraio 2024, si è riunita, alle ore 15,00, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 12 del giorno medesimo, presso l'Associazione Nuovi Orizzonti, con sede a Teglio in Via Valtellina 5, l'**Assemblea Straordinaria**, anticipata mediante affissione presso la sede, in data 5 febbraio 2024 a firma del Presidente Ercole Piani, per discutere i seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1° Approvazione modifiche apportate al Nuovo Statuto.

2° Varie ed eventuali

L'assemblea elegge quale segretario verbalizzante: Ronzio Sandra

Sono presenti: Piani Ercole, Valenti Donato, Ronzio Sandra, Pozzi Anna Giulia, Coelli Guido, Meleri Odilla, Valesini Anita, Valli Elena, Viaggi Loredana, componenti del Consiglio direttivo.

Sono altresì presenti i seguenti associati: Caelli Giorgio, Ronzio Eugenio, Maffescioni Anna, Borinelli Enrica, Piombardi Felice, Branchi Anna, Menaglio Bruna, Bergomi Pierina, Lorenzini Irene, Motalli Saverio, Della Valle Mingardi Dora, Ronzio Donata, Fanchi Alice, Brusafferri Mario, Motalli Pierino, Tudori Tosca, Pelacchi Angela, Meleri Antonietta, Pelacchi Liliana, Ronzio Augusta, Moschetti Fernanda, Bulfer Giuseppina, Legena Bortola.

Il Presidente dichiara aperta la seduta la seduta, ringrazia i presenti e procede all'esame del 1° punto posto all'ordine del giorno: **Approvazione modifiche apportate allo statuto.**

Spiega ai partecipanti all'assemblea che per procedere nelle attività dell'associazione di cui facciamo parte si è reso necessario portare alcune modifiche all'attuale statuto e indire l'assemblea, in forma straordinaria, per l'approvazione del nuovo statuto, adeguato al D. Lgs. 117 /2017.

Vengono quindi illustrate le modifiche apportate allo statuto precedente e più in particolare all'art. 17 - Funzionamento del Consiglio direttivo e all'art. 19 - relativo agli Organi di controllo.

Il nuovo statuto così modificato verrà allegato in triplice copia al presente verbale.

Il presente verbale con il nuovo statuto verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro i termini stabiliti.

Si precisa che **"la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017"**.

I presenti votano all'unanimità l'approvazione del nuovo Statuto di associazione non riconosciuta

costituita in forma associata di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/ 2017 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "NUOVI ORIZZONTI -APS " così modificato.

Non essendoci null'altro da aggiungere al 2° punto, posto all'ordine del giorno. l'assemblea straordinaria si conclude alle ore 16,00.



Il segretario verbalizzante

Sandra Ronzio

Sandra Ronzio

Il presidente

Ercole Andrea Piani

Ercole Andrea Piani



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Sondrio
UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO

Num. 132 Serie 3 del 08 MAR. 2024

Esatto € 200,00 (DUECENTO/00)

N. FUNZIONARIO
Nicola Tognola

08 MAR. 2024

Allegato n. 1
All'atto reg. il 8-3-24
Num 132 serie 3

IL FUNZIONARIO
Nicola Tognola

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"NUOVI ORIZZONTI - APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata "NUOVI ORIZZONTI - APS", di seguito indicata in breve "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di TEGLIO e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere, difendere e tutelare i diritti degli anziani ed in particolare prevenire e rimuovere le condizioni di emarginazione sociale, solitudine e disagio, di difficoltà fisica e psichica.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 k);
 - beneficenza con erogazione di denaro, di beni o servizi (D.Lgs. 117/2017 art. 5 comma 1 u).

2. In particolare l'Associazione si propone quanto segue:

- prevenire e contrastare il disagio delle persone anziane in condizione di solitudine, fornendo occasione di incontro con l'apertura settimanale della sede associativa secondo un calendario stabilito dal Consiglio;
- favorire giochi di intrattenimento di gruppo, al fine di stimolare una migliore capacità di relazione e di mantenere attivi i processi cognitivi;
- organizzare incontri conviviali, per celebrare festività o ricorrenze di carattere generale ed anche personali quali il compleanno;
- promuovere incontri, con esponenti di vari settori, su temi che rivestano particolare interesse per i soci;
- ideare e realizzare progetti che valorizzino le conoscenze e le abilità di ciascuno;
- programmare e attuare adeguate attività motorie;
- organizzare viaggi in proprio o in collaborazione con altri enti, in modo da favorire l'apertura verso altre realtà ricche di valori e l'incontro con persone diverse;
- sostenere situazioni o persone svantaggiate con iniziative proprie o fornendo collaborazione ad altre istituzioni;
- partecipare alle proposte della comunità locale per favorire una migliore integrazione e collaborazione.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere, ai sensi dell'art all'articolo 33, comma 1 D.Leg 117/2017, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse

generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato la deliberazione, con le specifiche motivazioni.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime di favore per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;

- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.
5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati dall'interessato a sua difesa.

Art. 10 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 11 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio direttivo,
- il Presidente.

2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro anni e i loro componenti possono essere confermati per più mandati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un voto.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed alle conseguenti azioni nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, assicurando la più

ampia garanzia di contraddittorio;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce altresì su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, inviata tramite lettera o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari e delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da sette a nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 17 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- eleggere il Presidente tra i suoi componenti;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- curare la realizzazione delle attività sociali disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il programma di attività entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il presidente e il vice presidente;
- nominare il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta telefonicamente.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
5. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario allo scopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione
2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio direttivo.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote sociali,
- contributi pubblici,
- contributi privati,
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio,
- rendite patrimoniali,

- rimborsi derivanti da convenzioni,
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi,
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo o ad altre istituzioni senza scopo di lucro. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO

Sandra Ronzio



IL PRESIDENTE

Ercole Andrea Piani

